CAMERA DEI DEPUTATI N. 520-11-C

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Codacci Pisanelli, *presidente;* Bellavista e Sansone, *vicepresidenti;* De' Cocci e Delli Castelli Filomena, *segretari;* Almirante, Amadei Leonetto, Ambrosini, Angelini, Angelucci Nicola, Basile, Bennani, Bettinotti, Bettiol Giuseppe, Bianco, Biasutti, Buzzelli, Cappugi, Cerabona, Chatrian, Chini, Coccoli Irene, De Michele, Dossetti, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Germani, Latorre, Lozza, Luzzatto, Marazza, Martino Gaetano, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Quarello, Rapelli, Reali, Sampietro Umberto, Schiaretti, Scoca, Spoleti, Stuani, Tarozzi e Tesauro

SPOLETI, *relatore*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA COMMISSIONE MEDESIMA

nella seduta del 7 dicembre 1950

MODIFICATO DALLA COMMISSIONE SPECIALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE

nella seduta del 9 maggio 1951 (Stampato n. 1434)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO CON TUTTI I MINISTRI

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 16 maggio 1951

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: « Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale »

Presentata alla Presidenza il 2 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! La Commissione speciale del Senato della Repubblica per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante la Costituente, nella seduta del 9 maggio 1951, ratificando il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, « Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale », apportò all'articolo 12 la seguente modificazione:

« *Tra il secondo e il terzo comma sono inseriti i seguenti:*

« Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla lettera *b*) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza è computabile ai fini dell'avanzamento.

« Gli appartenenti alla disciolta Milizia della strada, che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera in base ai servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della Milizia stessa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno ».

In conseguenza dell'innovazione apportata dal Senato della Repubblica, la Commissione speciale della Camera dei deputati, la quale aveva ratificato il decreto legislativo senza apportarvi modificazioni, nella seduta del 7 dicembre 1950, fu chiamata a decidere sul testo emendato dal Senato e, nella seduta del 22 novembre 1951, approvò l'emendamento. Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento della Camera dei deputati, era stata, intanto, ritualmente richiesta la rimessione in Assemblea.

* * *

I due rami del Parlamento, attraverso le rispettive Commissioni, hanno ritenuto giuridicamente apprezzabile e rispondente ad un indubbio principio di equità il criterio d'inseparabilità del grado dall'anzianità in esso raggiunta, ed hanno conseguentemente voluto rendere computabile, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità di grado posseduta nei ruoli di provenienza dagli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari passati alla polizia stradale dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada.

Un valido elemento giuridico, che conforta l'assunto delle due Commissioni parlamentari, è fornito dallo stesso provvedimento legislativo che scioglieva la Milizia nazionale della strada subito dopo l'armistizio del settembre 1943.

Anche in quel tumultuoso momento che avrebbe giustificato qualsiasi faziosa ed anche aberrante reazione, si avvertì la necessità di inserire nel regio decreto-legge del 6 dicembre 1943, n. 16-*b* l'articolo 12, che dava facoltà al personale in servizio permanente effettivo della disciolta Milizia di passare nell'Arma dei carabinieri, col rispetto del grado e della anzianità.

Si riconosceva in tal modo agli arruolati di una milizia volontaria il diritto di domandare l'arruolamento nell'arma alla quale erano stati demandati i compiti della soppressa milizia, conservando i vantaggi di carriera già conseguiti nel Corpo di origine.

L'assoluta e riconosciuta apoliticità delle attribuzioni non valse a salvare il corpo disciolto, solo pochi mesi dopo, da un contraddittorio ed antigiuridico provvedimento (regio decreto-legge 29 maggio 1944, n. 139) del quale è però inutile occuparsi perché superato da quello in esame, ed anche perché contro di esso si pronunziarono con unanime riprovazione l'Alto Commissario per l'epurazione, l'Avvocatura generale dello Stato, la Sezione consultiva del Consiglio di Stato, nell'atto in cui, per riorganizzare i servizi di polizia stradale, fu emesso il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, oggi ratificato, con la modificazione di cui si discute.

In conseguenza del parere espresso dalle indicate supreme Magistrature amministrative dello Stato, nella prima attuazione del provvedimento organizzativo, gli appartenenti ai ruoli di servizio permanente effettivo della milizia, analogamente agli ausiliari di pubblica sicurezza, furono ammessi al concorso per i posti assegnati in organico alla istituenda polizia stradale.

Lo stesso decreto legislativo riconosceva ai concorrenti il grado ricoperto nella milizia, disponendo che, in concorrenza coi posti messi in organico, ma senza limitazione di

grado, ciascuno potesse concorrere per un grado pari a quello già ricoperto nel Corpo soppresso.

Per una lacuna del provvedimento legislativo, tanto evidente quanto inspiegabile, non si fa cenno dell'anzianità di grado; a tale deficienza intende riparare l'emendamento approvato dalle due Commissioni del Parlamento, poiché non è concepibile per le leggi vigenti e per la stessa necessità gerarchica di valutare la differenza anche tra parigrado, che il concetto di anzianità sia comunque disgiunto da quello del grado.

Nessun dubbio è consentito in proposito ove si consideri quanto è avvenuto per il personale dell'Esercito, della Marina, della P. A. I. passato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza col grado e con l'anzianità raggiunta nei rispettivi ruoli di provenienza, così come si è verificato per il personale della disciolta Milizia forestale passato nel Corpo forestale.

A chi voglia trarre un assunto logico dalla cronologia degli eventi legislativi appare chiaro come allo scioglimento immediato della Milizia fascista seguì la discriminazione di quelle specialità di essa che avevano compiti strettamente tecnici.

Si pensò allora di ricostruire col personale dei Corpi soppressi le nuove formazioni, aventi denominazioni diverse, ma analoghi compiti delle soppresse milizie.

Mentre la Milizia nazionale forestale divenne il Corpo forestale dello Stato, la Milizia stradale e ferroviaria furono immesse nel Corpo della polizia, conservando le precedenti mansioni. Sarebbe stato, forse, più equo che l'assorbimento fosse avvenuto senza provocare una insanabile lesione nella continuità del rapporto d'impiego, come di fatto è avvenuto, attraverso il provvedimento di cui si discute. Né l'emendamento votato dalle Commissioni può avere in proposito alcuna efficacia giuridica: la frattura nella continuità del rapporto c'è e resta per quanto possa essere inspiegabile e ingiusta.

Lo stesso emendamento è esplicitamente formulato su di un preciso concetto delimitativo che riduce la efficacia del beneficio all'unico fine dell'avanzamento.

Contro ogni diversa superficiale valutazione, lo stesso secondo capoverso, imponendo la restituzione della indennità di liquidazione percepita, ribadisce il concetto di una irreparabile interruzione avvenuta, solo suscettibile di una compensazione economica che adegui al beneficio della ristabilita anzianità la rinunzia alla indennità liquidata.

Sinteticamente si può dire che, nella particolare forma di concorso interno voluto dal decreto-legge n. 1510, il grado ricoperto schiude l'accesso al grado da ricoprire ma il computo dell'anzianità crea solo i termini cronologici indispensabili (minimo di permanenza) per essere ammessi a quel complesso di esperimenti e di valutazioni da cui scaturisce il giudizio di idoneità.

Non è inopportuno aggiungere che la graduatoria del concorso non può subire dall'innovazione apportata alcuna variazione, perché l'anzianità nel grado fu l'elemento precipuo nella formazione della graduatoria.

Per le ragioni succintamente espresse, la Commissione si onora proporre all'onorevole Assemblea l'approvazione dell'emendamento apportato in sede di ratifica all'articolo 12 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 26 febbraio 1947, n. 1510.

SPOLETI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA COMMISSIONE SPECIALE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI

—

ARTICOLO UNICO.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 12. — Tra il secondo e il terzo comma sono inseriti i seguenti:

« Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta mili-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.

zia nazionale della strada, di cui alla lettera *b*) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento.

Gli appartenenti alla disciolta milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera in base ai servizi prestati nella milizia predetta, l'indennità di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della milizia stessa, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'interno ».